

IDS GeoRadar (IDS GRD)

Condizioni Generali di Acquisto (CGA)

1 Applicazione esclusiva

- 1.1 Tutti gli ordini e gli acquisti di IDS GRD sono espressamente soggetti alle Condizioni Generali di Acquisto (“CGA”) di seguito dettagliate. IDS GRD non accetta termini e condizioni aggiuntive anche se IDS GRD non ne faccia menzione in futuri Contratti di Fornitura e/o con riferimento ai diversi termini e condizioni utilizzati dal Fornitore. Tali altri termini e condizioni non troveranno applicazione a meno che ciò non venga da noi accettato per iscritto. Le presenti CGA non possono essere alterate, modificate o integrate da successive conferme d’Ordine o altrimenti dalle condizioni generali ricevute dal Fornitore senza l’esplicito consenso scritto di IDS GRD. Tali altre condizioni generali di vendita si applicheranno solamente se IDS GRD vi acconsentirà esplicitamente per iscritto.
- 1.2 L’accettazione, senza riserve, di consegne e servizi o il relativo pagamento non implicherà l’accettazione delle condizioni generali del Fornitore.
- 1.3 Lo scopo della consegna, le specifiche, gli obiettivi, le date di consegna ed i prezzi saranno dettagliati nei rispettivi Ordini. Accordi di Fornitura individuali saranno conclusi attraverso l’accettazione di tali Ordini. Le presenti CGA formano parte integrante di tali Contratti di Fornitura.

2 Conclusione del contratto/modifica del contratto

- 2.1 Gli ordini, così come ogni relativa modifica o integrazione del presente documento, devono essere effettuate per iscritto a meno che non sia stato accordato altrimenti.
- 2.2 Gli accordi orali di qualunque tipo, incluse le modifiche e le integrazioni alle nostre CGA, devono essere ratificati per iscritto affinché abbiano effetto.. Modifiche ed integrazioni all’ordine effettuate oralmente o telefonicamente diverranno vincolanti una volta confermati per iscritto.
- 2.3 “Per iscritto” significa anche per email o fax
- 2.4 La stima dei costi e le altre offerte effettuate dal Fornitore saranno vincolanti e non saranno rimborsate a meno che non vi sia differente accordo.
- 2.5 Il Fornitore dovrà confermare ciascun Ordine per iscritto entro 5 giorni lavorativi. Nel caso in cui nessuna Conferma d’Ordine sia ricevuta entro la suddetta scadenza o non sia stata ricevuta affatto, l’Ordine sarà da considerarsi accettato e vincolante. IDS GRD si riserva il diritto di recedere dall’Ordine.
- 2.6 Nel caso in cui vengano aperte procedure concorsuali contro il Fornitore o nel caso in cui IDS GRD venga a conoscenza di circostanze che possano sollevare seri dubbi sulla solvenza o il merito creditizio del Fornitore, o sulla capacità di adempiere del fornitore, IDS GRD potrà, senza pregiudizio di altri diritti o rimedi, cancellare tutti gli esistenti Contratti di Fornitura con il Fornitore o effettuare i pagamenti subordinandoli alla preventiva consegna o alla messa a disposizione di idonea garanzia o altrimenti dichiarare, con effetto immediato, tutti i crediti risultanti dalla relazione di affari esistente.

3 Consegna

- 3.1 Deviazioni dagli Ordini saranno autorizzate solamente con il nostro preventivo consenso scritto.

- 3.2 Le date concordate e le tempistiche dei servizi e delle consegne sono vincolanti e sono da considerarsi termine essenziale per l'adempimento. Una tempistica o una data di consegna si considererà come rispettata solamente quando i beni verranno ricevuti da IDS GRD. I ritardi saranno considerati inadempimento automatico senza la necessità di sollecito. Qualora i ritardi siano prevedibili e si verificano, il Fornitore informerà immediatamente per iscritto IDS GRD.
- 3.3 Qualora il Fornitore non consegni i beni o fornisca i servizi entro il periodo di grazia concesso da IDS GRD, IDS GRD potrà, senza preavviso, rifiutare l'accettazione e recedere dal Contratto di Fornitura o pretendere il risarcimento per l'inadempimento. IDS GRD potrà inoltre recedere dal Contratto di Fornitura anche qualora il Fornitore non sia responsabile per il ritardo. I costi sostenuti da IDS GRD causati dall'inadempimento, in particolare quelli relativi alla copertura della vendita, saranno addebitati al Fornitore.
- 3.4 A meno che IDS GRD non sia responsabile per il ritardo, IDS GRD avrà inoltre diritto a richiedere risarcimento per ogni settimana di ritardo a decorrere da quella successiva alla data di consegna pattuita. IDS GRD potrà addebitare al Fornitore una penalità per il ritardo di consegna calcolata sull'1% del prezzo netto di acquisto, con massimo a non più del 10% del prezzo netto di acquisto. Qualora il Fornitore sia in ritardo nel consegnare una spedizione parziale, il risarcimento per il ritardo sarà calcolato sul prezzo dell'intero prodotto o servizio che deve essere fornito dal Fornitore e il cui uso sia stato negativamente influenzato dalla ritardata consegna della consegna parziale. IDS GRD si riserva il diritto di agire per ulteriori risarcimenti. Il pagamento della penalità da ritardo non solleva il Fornitore dalle proprie obbligazioni di adempiere alla consegna secondo i termini del Contratto di Fornitura.
- 3.5 L'accettazione incondizionata di una consegna o un servizio non implica la rinuncia di IDS GRD al diritto di richiedere il risarcimento del danno relativo alla ritardata consegna o servizio.
- 3.6 In linea di principio le consegne parziali non saranno permesse a meno che IDS GRD non vi acconsenta per iscritto.
- 3.7 IDS GRD avrà diritto, nei limiti di legge, ad utilizzare software, che siano parte della consegna, includendoli nella propria documentazione. IDS GRD potrà inoltre effettuare copie di back-up senza consenso espresso.
- 3.8 Lo scopo della consegna includerà tutto ciò che sia richiesto affinché il prodotto funzioni impeccabilmente e sia pronto per le operazioni, senza alcuna rilevanza rispetto a quello che sia stato descritto o menzionato nelle specifiche d'Ordine.
- 3.9 Il Fornitore dovrà assicurare che le correnti specifiche elencate nell'Ordine siano in proprio possesso e i beni spediti a IDS GRD siano pienamente conformi con tali specifiche.
- 3.10 Blocchi di produzione dovuti a eventi inevitabili (forza maggiore) daranno diritto a IDS GRD a recedere dagli Ordini e dai Contratti di Fornitura. In alternativa, le scadenze di consegna e di pagamento saranno estese in linea con la durata del ritardo nel caso in cui tutti gli ostacoli all'accettazione delle consegne possano essere ripartiti equamente.

4 Prezzi e condizioni di consegna

- 4.1 I prezzi elencati nell'Ordine sono da considerarsi fissi. I prezzi dovranno includere tutte le spese connesse alla consegna o i servizi effettuati dal Fornitore e si intenderanno nella valuta contenuta nell'Ordine, DAP (Incoterms 2010) stabilimento IDS GRD Pisa, a meno che le parti si siano accordate altrimenti.

- 4.2 Il Fornitore dovrà pagare per tutti i danni da trasporto causati da imballaggio inadeguato.
- 4.3 Ogni consegna dovrà essere corredata da un DDT contenente le informazioni specifiche dell'ordine. Spedizioni parziali e spedizioni integrative di beni dovranno essere descritte in tali documenti di trasporto e nelle relative fatture.
- 4.4 Il Fornitore dovrà includere nella consegna tutta la documentazione necessaria a proprie spese (e.g. dichiarazione di conformità UE (cosiddetto marchio CE) o altre dichiarazioni UE del produttore) a patto che tale documentazione sia richiesta per legge. Ogni Fornitore acconsente a fornire la dichiarazione di origine/Certificato di Origine sulla base delle richieste di IDS GRD relative a ciascuna consegna.
- 4.5 Il Fornitore sosterrà il rischio relativo ai beni finché non vi sarà accettazione dei beni da parte di IDS GRD o dal suo rappresentante autorizzato nel luogo in cui i beni devono essere consegnati come stipulato nell'ordine.
- 4.6 La titolarità dei beni consegnati sarà trasferita a IDS GRD successivamente alla consegna. Ogni prolungata ritenzione della titolarità in capo al Fornitore dovrà essere esclusa.

5 Fatturazione e condizioni di pagamento

- 5.1 Numero di ordini, descrizione puntuale dei beni e numero di codice di IDS GRD dovranno apparire in tutta la corrispondenza, documenti di consegna, fatture etc.
- 5.2 Una fattura separata dovrà essere emessa per ciascun ordine e per ciascuna consegna.
- 5.3 A meno che non sia stato accordato altrimenti, il pagamento dovrà essere effettuato nei termini dettagliati nel rispettivo ordine. I termini di pagamento sono da ritenersi validi a patto che la consegna e la fattura siano privi di difetti ed errori.

6 Diritti di proprietà industriale

- 6.1 Il Fornitore garantisce che nessun diritto di proprietà industriale di terze parti è violato nella presente consegna. Qualora venga sporta un'azione contro IDS GRD per tale violazione, il Fornitore dovrà manlevare ed indennizzare IDS GRD dalle suddette azioni e dovrà altresì sostenere i costi e gli oneri relativi a tale azione. Il Fornitore sarà responsabile per tutte le azioni risultanti dalla lesione di un diritto di proprietà industriale ed applicazioni di diritti di proprietà industriale relativi all'uso dei prodotti consegnati dal Fornitore. Il Fornitore dovrà indennizzare e manlevare IDS GRD e tutti i suoi clienti diretti ed indiretti da tali pretese.
- 6.2 Tutti i documenti consegnati, in particolare dati, software, materiali, disegni e altri disegni o modelli (di seguito i "Materiali"), che IDS GRD rende disponibili a Fornitore per l'adempimento dell'Ordine, rimarranno di proprietà di IDS GRD e dovranno essere trattati con la dovuta cura dal Fornitore. IDS GRD deterrà tutti i relativi diritti su di essi. I Materiali non potranno essere usati per scopi differenti da quelli legati all'Ordine o copiati o messi a disposizione di terze parti senza il preventivo consenso scritto di IDS GRD. I prodotti fabbricati utilizzando i Materiali secondo le nostre specifiche o con un nostro contributo considerevole in termini di sviluppo, potranno essere forniti a terze parti solo dietro il nostro preventivo consenso scritto.

7 Garanzie

- 7.1 Il Fornitore garantisce che i beni consegnati soddisferanno le specifiche ed i requisiti richiesti, che sono liberi da ogni difetto e/o da sostanze o radiazioni nocive, pericolose e velenose e che, in ogni caso, rispettano le normative e gli standard ambientali. Il Fornitore deve perciò assicurare che i beni consegnati sono privi di ogni difetto, materiale e formale. La garanzia del Fornitore dovrà, in particolare, anche riferirsi alla scelta dei materiali, nonché ai difetti di costruzione e di fabbricazione.
- 7.2 La consegna dovrà rispettare le previsioni regolamentari, in particolare le normative in materia di sicurezza e ambiente. Il Fornitore acconsente a rispettare e conformarsi con le attuali leggi e standard con riferimento alla restrizioni sui materiali riguardanti i propri prodotti. Sostanze e materiali proibiti non dovranno essere utilizzate.
- 7.3 Non verranno effettuate ispezioni sui beni in arrivo. IDS GRD si riserva il diritto di effettuare controlli a campione. Difetti palesi, come scostamenti delle quantità e consegne difettose o errate si considereranno come sollevati se un reclamo verrà sporto al Fornitore entro 60 giorni dall'arrivo dei beni nel luogo di scarico o entro 60 giorni dall'arrivo dei beni allo stabilimento di produzione. Nel caso di difetti occulti, il reclamo deve essere effettuato entro 60 giorni dalla scoperta e dentro il periodo di garanzia. Il Fornitore rinuncia ai propri diritti di opporre eccezioni a reclami tardivi riguardanti i difetti. Il Fornitore accetta che IDS GRD utilizzi direttamente i prodotti per assemblarli ulteriormente all'interno di prodotti di IDS GRD.
- 7.4 Il periodo di garanzia sarà 24 mesi a decorrere dalla consegna a IDS GRD. Per reclami relativi a difetti effettuati durante il periodo di garanzia, incluso il mancato rispetto dei dai garantiti e l'assenza delle qualità garantite, a seguito di una richiesta di IDS GRD, il Fornitore dovrà immediatamente e senza costi aggiuntivi (inclusi anche tutti i costi addizionali) rettificare tali difetti o sostituire i prodotti difettosi con prodotti di pieno valore e privi di difetti. IDS GRD sarà l'unica parte che potrà scegliere il tipo di attività supplementare. i.e. rettifica dei difetti sostituzione della consegna. Inoltre, IDS GRD avrà pieno diritto di sporgere azione ai sensi della garanzia. In ogni caso, il Fornitore dovrà sostenere tutte le spese necessarie per rettificare i difetti o sostituire la consegna, inclusi in particolare i materiali ed il costo della manodopera per la rimozione ed il riassetto nei prodotti finiti di IDS GRD unitamente ai costi di collaudo e di trasporto.
- 7.5 Il periodo di garanzia durerà altri 24 mesi per le consegne sostituite e le rettificate o i difetti a decorrere dalla sostituzione o dalla rettifica dei prodotti a IDS GRD.
- 7.6 Il diritto di richiedere la garanzia da parte di IDS GRD scade 3 mesi dopo l'ultimo anno del rispettivo periodo di garanzia.
- 7.7 Qualora non sia ragionevole per IDS GRD ottenere la rettifica di un difetto dal Fornitore a causa di urgenti esigenze operative, IDS GRD avrà diritto ad ottenere la rettifica del difetto da una terza parte a spese del Fornitore senza includere un periodo di grazia.

8 Responsabilità

- 8.1 Il Fornitore sarà responsabile per tutti i danni di qualunque tipo subiti da IDS GRD direttamente o indirettamente come risultato di una consegna difettosa o aventi come causa il Fornitore.

- 8.2 Nel caso in cui vengano danneggiate persone o proprietà di terze parti come risultato di una condotta attiva o omissiva del Fornitore, e pertanto venga sporto reclamo contro IDS GRD, IDS GRD avrà diritto di rivalsa verso il Fornitore.
- 8.3 Il Fornitore sarà responsabile verso i sub-fornitori come se l'attività fosse da lui direttamente svolta.
- 8.4 IDS GRD (inclusi i suoi organi, dirigenti e altri dipendenti) non sarà responsabile, indipendentemente dalle cause, per danni indiretti o collaterali, relativi ad un difetto, nonché di ogni qualsivoglia lucro cessante. Le restrizioni sopra indicate si applicheranno anche per responsabilità extracontrattuale, tranne che per danni risultanti da lesioni personali o morte, dolo o colpa grave.

9 Responsabilità da prodotto, eccezione e copertura assicurativa

- 9.1 Laddove il Fornitore sia responsabile per danni causati dai prodotti, quest'ultimo dovrà risarcire IDS GRD a prima richiesta da domande di risarcimento provenienti da terze parti qualora la causa del danneggiamento sia ritenuta essere all'intero del area di competenza del Fornitore.
- 9.2 Come parte di questa obbligazione, il Fornitore dovrà rimborsare IDS GRD di tutti i costi sostenuti per il richiamo del prodotto effettuato da IDS GRD. IDS GRD informerà il Fornitore delle misure di richiamo che verranno effettuate.
- 9.3 Al fine di soddisfare le sopradette pretese e tutte le altre pretese che potrebbero emergere in relazione al prodotto, il Fornitore acconsente a stipulare un'assicurazione generale e una per la responsabilità da prodotto che copra almeno EUR 1,000,000 per evento dannoso, nonché mantenere tale copertura attiva per almeno 5 anni successivamente al posteriore tra la consegna dei prodotti a IDS GRD o la scadenza del corrispondente contratto di Fornitura. Se richiesto da IDS GRD, il Fornitore dovrà far sì che la compagnia di assicurazione in questione informi IDS GRD della sussistenza della copertura.

10 Conformità con REACH/RoHS/CLP

- 10.1 Per le sostanze in quanto tali e/o contenute in miscela, oggetto della presente fornitura, si considerano assolti da parte del Fornitore tutti gli obblighi concernenti l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH), e successive modifiche e integrazioni, e nel Regolamento CE n. 1272/2008 (CLP), e successive modifiche e integrazioni. Si considera la presente Fornitura conforme alle disposizioni suddette in mancanza di una comunicazione per iscritto del Fornitore, a mezzo raccomandata a/r e/o PEC, entro 15 gg. dalla data odierna.
- 10.2 Per le sostanze contenute in prodotti forniti ai sensi delle presenti CGA, si considerano assolti da parte del Fornitore tutti gli obblighi concernenti l'applicazione delle disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 1907/2006 (REACH) e successive modifiche e integrazioni e nella direttiva 2011/65/UE e successive modifiche. Si considera la presente fornitura conforme alle disposizioni suddette in mancanza di una Vs. comunicazione per iscritto, a mezzo raccomandata a/r e/o PEC, entro 15 gg. dalla data odierna.
- 10.3 Il Fornitore si impegna, ai sensi dell'art.33 del Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH) e dell'art.9 della Direttiva 2018/851, a notificare nel database SCIP la presenza di sostanze incluse nella lista di cui all'art. 59 del Regolamento REACH (SVHC, Substances of Very High

- Concern), quando presenti in concentrazione maggiore dello 0,1% (p/p) nell'articolo e/o nell'imballaggio fornito a IDS GRD.
- 10.4 La suddetta notifica deve essere eseguita dal Fornitore dell'articolo e/o dell'imballaggio contenente la SVHC in concentrazione > 0,1% peso/peso e deve inoltre essere accompagnata da un'ulteriore comunicazione, da esibire in formato cartaceo e/o elettronico contestualmente alla fornitura, a favore di IDS GRD con indicate le seguenti informazioni obbligatorie: SCIP number, istruzioni sull'uso sicuro e primary article ID.
- 10.5 Al fine di garantire il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza dell'oggetto della presente fornitura, per assicurare l'affidabilità, l'efficacia e l'efficienza delle procedure adottate, e di quant'altro connesso alla sicurezza del/i prodotto/i e in generale tutto quanto previsto tra le parti, il Fornitore si impegna a consentire a IDS GRD di effettuare interventi di audit, preventivamente concordati e programmati, con l'ausilio di personale esperto appositamente selezionato da IDS GRD. Il Fornitore nei limiti sopra detti, presterà ogni utile collaborazione per l'espletamento delle predette attività.

11 Normativa import export, dogane e autorizzazione all'esportazione verso specifici Paesi

- 11.1 Il Fornitore dovrà dotarsi con il dovuto preavviso rispetto alla consegna di tutte le licenze e le autorizzazioni necessarie o appropriate per l'esportazione o per altre esigenze contrattuali del Fornitore. Il Fornitore dovrà altresì mantenere tali licenze ed autorizzazioni nonché fornire prova di esse dietro richiesta di IDS GRD.
- 11.2 Il Fornitore dovrà informare IDS GRD di ogni autorizzazione necessaria alla (ri-)esportazione dei propri prodotti secondo la legge svizzera, europea e statunitense in materia di esportazione e doganale – così come le normative in materia di export e doganale nel paese di origine dei beni – nei propri documenti commerciali, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ECCN secondo le US Export Administration Regulations, le origini dei beni e dei loro componenti, inclusi il software e la tecnologia.
- 11.3 Dietro richiesta di IDS GRD, il Fornitore dovrà divulgare tutti i dati stranieri riguardanti i propri beni ed i loro componenti per iscritto nella forma di, dichiarazione del Fornitore, certificato di transito, fattura o certificato di origine ed immediatamente informare per iscritto IDS GRD del cambiamento di tali dati.
- 11.4 Il Fornitore dovrà salvaguardare a proprie spese ciascun permesso relativo a specifici paesi che possa essere richiesto per operazioni internazionali e dovrà indicarne ogni restrizione.
- 11.5 Tutti gli articoli consegnati a IDS GRD (in particolare il merchandise) dovranno rispettare i principi internazionali in materia di marchiatura dell'origine. A meno che non vi siano istruzioni differenti da parte di IDS GRD, i beni dovranno indicare sul direct packaging le seguenti parole "made in + country of origin".
- 11.6 Il Fornitore dovrà emettere tutti i documenti richiesti per la corretta consegna ed importazione e dovrà inviare preventiva notifica di importazione a purchase.geo@idsgeoradar.com in questo modo IDS GRD potrà effettuare più agevolmente gli adempimenti doganali.

12 Assistenza e riparazioni

- 12.1 Il Fornitore dovrà assicurare un servizio di riparazione e manutenzione con esperti qualificati per un periodo di almeno 5 anni a decorrere dalla consegna del prodotto in questione.
- 12.2 Il Fornitore dovrà garantire la disponibilità della sostituzione delle parti originali per un periodo di almeno 5 anni successivi alla consegna del prodotto in questione. Nel caso in cui il Fornitore non sia più in grado di garantire la disponibilità della sostituzione delle parti originali, il Fornitore dovrà rifornire IDS GRD con le corrispondenti parti di ricambio che soddisfino le originali in termini di forma, funzione e compatibilità. In tal caso, il Fornitore dovrà informare IDS GRD per iscritto con almeno sei mesi di anticipo.

13 Modifiche apportate ai prodotti

- 13.1 Nel caso in cui il Fornitore avesse intenzione di effettuare modifiche ai prodotti oggetto di fornitura che potrebbero influenzare la loro estetica, funzione, affidabilità o origine, in particolare modifiche al design strutturale, ai materiali, ai processi, ai sub-fornitori e agli stabilimenti produttivi, dovrà informarne IDS GRD con congruo preavviso e comunque 3 mesi prima di effettuare la suddetta modifica, in modo da permettere a IDS GRD di analizzare ed approvare il cambiamento progettato. Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore dovrà implementare ed effettuare il cambiamento in questione solo successivamente all'approvazione scritta da parte di IDS GRD.
- 13.2 Nel caso in cui il Fornitore effettui una produzione discontinua dei prodotti di uno dei Contratti di Fornitura o chiuda o venda lo stabilimento, dovrà informarne IDS GRD almeno sei mesi prima. In tal caso, IDS GRD avrà diritto di effettuare un Ordine finale per una somma concordata da IDS GRD sulla base dei prezzi in vigore a quel tempo.
- 13.3 In tal caso, il Fornitore dovrà mettere a disposizione di IDS GRD tutti i documenti, diritti (come license, etc.) e know how senza costi aggiuntivi per un periodo indefinito e a prima richiesta di IDS GRD, in questo modo IDS GRD sarà in una posizione di fabbricarsi da sola o far fabbricare a terze parti i corrispondenti prodotti senza restrizioni.

14 Diritti di ispezione

- 14.1 IDS GRD avrà diritto di controllare i progressi del lavoro. Il Fornitore consentirà a IDS GRD e/o alle terze parti impiegate da IDS GRD, di accedere in ogni momento agli stabilimenti di produzione rilevanti per la produzione dei prodotti, a patto venga fornito il relativo preavviso. L'obbligazione in capo al Fornitore inerente l'adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali non verrà cambiata o limitata in dall'esercizio da parte di IDS GRD del proprio diritto di ispezione o da altre possibili azioni di IDS GRD (test iniziali a campione, etc.).

15 Riservatezza e accordo di esclusiva relativo al prodotto

- 15.1 Il Fornitore non dovrà utilizzare o commercializzare o rendere in qualunque forma disponibili a qualsiasi terza parte segreti industriali di IDS GRD, dati o disegni comunicatigli da IDS GRD ovvero ogni altra specifica tecnica di fornitura (TSS) o disegno funzionale (FKZ) divulgato in relazione all'esecuzione dei Contratti di Fornitura per scopi che non siano quelli indicati nei Contratti di Fornitura o negli Ordini. Attraverso idonee previsioni contrattuali il Fornitore

dovrà assicurare che la presente obbligazione di confidenzialità sia imposta anche ai propri dipendenti e subfornitori.

15.2 Questa previsione non sarà soggetta limiti temporali di validità.

16 Legge applicabile giurisdizione e luogo di esecuzione

16.1 A meno che non sia stato espressamente accordato altrimenti, tutti i rapporti legali tra il Fornitore e IDS GRD saranno soggetti alla Legge italiana (con deroga della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale dei Beni).

16.2 Il Fornitore acconsente irrevocabilmente che tutte le controversie connesse al presente accordo che le parti non siano in grado di risolvere entro un ragionevole lasso di tempo, siano risolte esclusivamente dal Foro di Pisa. Il Fornitore acconsente in questa sede a utilizzare tale Foro come esclusivo e rinuncia a sollevare ogni eccezione circa la giurisdizione o la competenza o al fatto che il procedimento sia trattato non dal giusto Foro.

17 Adesione al Codice di condotta Hexagon

17.1 Il Fornitore dichiara sin d'ora di accettare integralmente le previsioni contenute nel Codice di Condotta del Fornitore reperibile al seguente link <https://idsgeoradar.com/about-us/compliance-standards> (Codice di Condotta del Fornitore). Qualora il Fornitore non rispetti una o più previsioni del Codice di Condotta del Fornitore, ciò costituirà grave inadempimento da parte di quest'ultimo e causerà la risoluzione di diritto del contratto di fornitura, con contestuale diritto di IDS GRD a richiedere al Fornitore il risarcimento del danno subito in virtù del suddetto inadempimento.

18 Clausola 231

18.1 IDS GRD adotta ed attua il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001 (il "Modello 231.") il testo del relativo Codice Etico e della Parte generale del Modello 231 è consultabile al seguente link: <https://idsgeoradar.com/about-us/compliance-standards>. Il Modello 231 definisce l'insieme dei valori di etica aziendale che IDS GRD riconosce, accetta e condivide ed il cui rispetto consente di prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. suindicato.

18.2 Il Fornitore dichiara di aver letto, compreso e accettato in tutte le sue parti il Modello 231, nonché dichiara di aderire ai principi dello stesso, impegnandosi a rispettarne i contenuti, le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsiasi comportamento che possa configurare fattispecie di reato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

18.3 Il Fornitore si impegna altresì a far rispettare a suoi eventuali collaboratori, dipendenti e/o terze parti coinvolte nell'esecuzione del presente contratto (i "Collaboratori") tutti i principi contenuti nella summenzionata documentazione.

18.4 È interesse primario e fondamentale di IDS GRD che tutte le controparti in relazioni d'affari con la stessa svolgano la propria attività in osservanza delle pattuizioni contenute nel Modello 231.

18.5 Qualunque violazione delle disposizioni contenute nel Modello 231 rappresentano grave inadempimento contrattuale che determinerà l'automatica ed immediata risoluzione di diritto del

rapporto, fatto salvo il diritto per IDS GRD di richiedere il risarcimento degli eventuali danni patiti e patienti. Fermo quanto sopra, IDS GRD, una volta venuta a conoscenza della causa di risoluzione, si impegna a notificare per conoscenza al Fornitore a mezzo Raccomandata A/R o PEC l'avvenuta risoluzione del rapporto contrattuale.

- 18.6 Il Fornitore dichiara fin da ora di manlevare e tenere indenne IDS GRD da eventuali sanzioni e/o qualsivoglia danno che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione da parte del Fornitore e/o dei Collaboratori di disposizioni contenute nel Modello 231.
- 18.7 Fermo quanto previsto dal 18.4 del presente articolo, il contratto potrà essere risolto di diritto anche in caso di commissione da parte del Fornitore dei reati sanciti dal D. Lgs. 231/2001 e ss.mm.ii., anche non in relazione a rapporti con IDS GRD, accertato con sentenza passata in giudicato che riconosca la responsabilità del Fornitore o a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 C.p.p., nonché in caso di irrogazione, anche in sede cautelare, delle sanzioni interdittive dal divieto di contrarre con la pubblica amministrazione o dall'interdizione dell'esercizio dell'attività.
- 18.8 Il Fornitore si rende disponibile a permettere lo svolgimento di audit da parte dell'Organismo di Vigilanza di IDS GRD, la quale si impegna ad effettuarli in conformità alla legge italiana in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione dei dati personali.
- 18.9 Il Fornitore si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di IDS GRD qualunque violazione del Modello 231 da parte dei Collaboratori, nonché l'apertura di eventuali procedimenti penali a carico del Fornitore e/o dei Collaboratori per la commissione di reati ex D. Lgs. 231/2001. Tale informazione costituisce condizione risolutiva del contratto.

19 Miscellanea

- 19.1 Le modifiche e le integrazioni alle CGA ed ai Contratti di Fornitura conclusi su tali basi ed ai relativi allegati deve essere effettuata per iscritto. Le presenti disposizioni sostituiscono tutti i precedenti accordi verbali o accessori.
- 19.2 I diritti e le obbligazioni contenute nelle presenti CGA e nei contratti di Fornitura conclusi sulle loro basi e sui relativi allegati non possono essere trasferiti a terze parti.
- 19.3 Nel caso che alcune previsioni delle presenti CGA risultino essere prive di efficacia, l'efficacia delle rimanenti previsioni non sarà pregiudicata. In tal caso, le parti acconsentono a sostituire la previsioni inefficace con la previsioni legalmente permessa che più si avvicini a quella inefficace.